



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 17/12/2013**

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 36

“Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e s.m.i.”.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 9 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e s.m.i.”

Art. 2

Graduazione e  
determinazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di denaro rapportata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

2. Il mancato rispetto, da parte degli acquirenti, degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 5 della legge 119/2003 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a euro mille e non superiore a euro 100 mila, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. La sanzione pecuniaria amministrativa, calcolata in percentuale sul prelievo supplementare eventualmente dovuto, viene determinata così come segue:

- a. 30 per cento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, per una violazione accertata per la prima volta;
- b. 50 per cento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l'infrazione riguarda un periodo di commercializzazione diverso rispetto a quello per cui è stata accertata la prima violazione, senza interposizione di altre contestazioni nell'ultimo quinquennio a far data dall'ultima violazione accertata;
- c. 80 per cento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l'infrazione riguarda l'accertamento di più violazioni nello stesso periodo di commercializzazione. Tale accertamento costituisce elemento di valutazione per la cancellazione dall'Albo regionale degli acquirenti;
- d. 100 per cento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l'infrazione riguarda una violazione successiva alle prime due violazioni, in un periodo di commercializzazione diverso e riguardante l'ultimo quinquennio a far data dall'ultima violazione accertata. Tale accertamento costituisce elemento di valutazione per la cancellazione dall'Albo regionale degli acquirenti.

3. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di latte ritirati, indicati nelle dichiarazioni di fine periodo, e quelli dichiarati nei registri mensili, di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 119/2003, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. La sanzione in ogni caso non può essere inferiore a mille euro e superiore a euro 100 mila. La sanzione pecuniaria amministrativa, calcolata in percentuale sul prelievo supplementare eventualmente dovuto, viene determinata così come segue:

- a. 30 per cento del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità non superiori al 10 per cento del quantitativo complessivo ritirato;
- b. 50 per cento del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità non superiori al 20 per cento del quantitativo complessivo ritirato;
- c. 100 per cento del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità superiori al 20 per cento del quantitativo complessivo ritirato.

4. Il mancato rispetto, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 119/2003 comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 5, di detta legge, commisurata alla parte di prelievo supplementare imputato a ciascun produttore e non restituita, ovvero a eventuali importi di prelievo dovuti e non riscossi e/o non versati, comunque non inferiore a euro mille e non superiore a 100 mila euro. La sanzione pecuniaria amministrativa, calcolata in percentuale sulla parte di prelievo supplementare non restituito o non riscosso o non versato, viene determinata così come segue:

- a. 10 per cento del prelievo supplementare eventualmente non restituito o non riscosso o non versato qualora, trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 119/2003, l'acquirente non ottemperi entro i successivi trenta giorni;
- b. 50 per cento del prelievo supplementare eventualmente non restituito o non riscosso o non versato qualora, trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 119/2003, l'acquirente non ottemperi entro i successivi sessanta giorni;
- c. 100 per cento del prelievo supplementare eventualmente non restituito o non riscosso o non versato

qualora, trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 119/2003, l'acquirente non ottemperi entro i successivi novanta giorni.

### Art. 3

#### Disposizioni organizzative

1. Agli uffici provinciali del Servizio agricoltura è affidato il compito dell'attività di controllo in materia di "quote latte". I dirigenti degli uffici provinciali del Servizio agricoltura curano il rispetto dei termini e di ogni altro adempimento necessario all'esecuzione dei controlli. I controlli sono effettuati nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Il dirigente del Servizio agricoltura, sentiti i dirigenti degli uffici preposti, con proprio atto nomina i dipendenti individuati a effettuare gli accertamenti.
3. Per l'esecuzione degli accertamenti relativi al "regime quote latte", i dipendenti incaricati utilizzano il tesserino identificativo della Regione Puglia, i cui elementi (foto, dati anagrafici, codice Regione Puglia, ecc.) costituiscono le credenziali ai fini della trasparenza e della legittima garanzia a favore delle ditte oggetto di verifica.
4. I rapporti prescritti all'articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai dipendenti di cui al comma 2, sono trasmessi all'ufficio del Servizio contenzioso amministrativo competente per territorio.

### Art. 4

#### Norma finanziaria

1. Gli importi delle sanzioni amministrative, irrogate ai sensi della presente legge, della legge 119/2003 o in applicazione dei regolamenti dell'Unione europea in materia di quote latte sono introitati dalla Regione Puglia sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3061145 (Sanzioni amministrative in materia di quote latte ai sensi dell'articolo 1 della legge 119/2003 e s.m.i.). A tale capitolo di entrata è connesso il capitolo di spesa n. 111104 (Contributi alle imprese agricole operanti nel comparto zootecnico da latte), relativo alla U.P.B. 1.1.7, che in occasione della presente legge viene rinominato "Spese connesse all'attività di funzionamento e di controllo in materia di quote latte di cui alla legge 119/2003 s.m.i."

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 dicembre 2013

VENDOLA